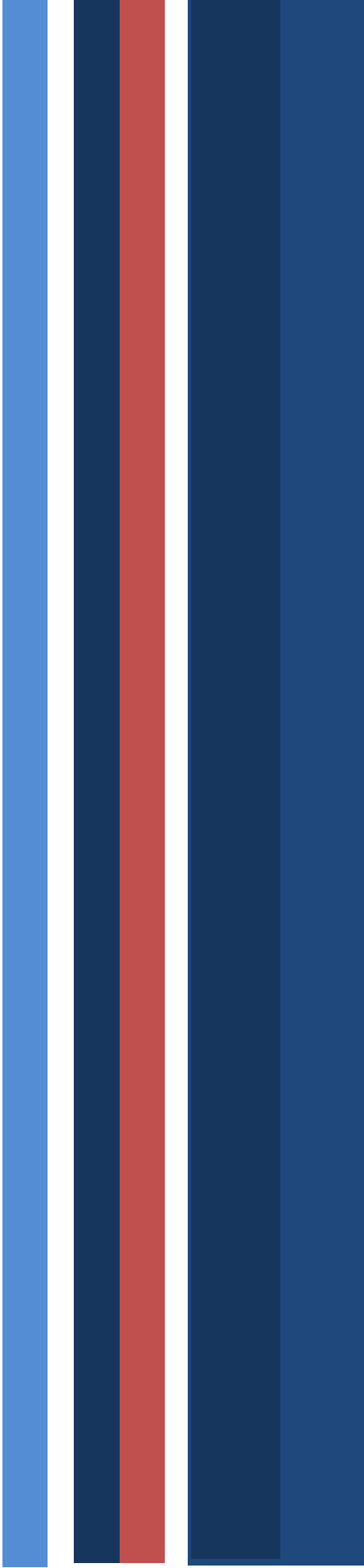


Patrimonio netto

Dicembre 2017



A cura di:

CNDCEC – AREA PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE

CONSIGLIERI DELEGATI

Raffaele Marcello

Andrea Foschi

Antonio Borrelli

Si ringraziano i colleghi:

Gianfranco Capodaglio

Nicola Cavalluzzo

Alain Devalle

Flavio Dezzani

Marcello Pollio

Matteo Pozzoli

Franco Roscini Vitali

Pasquale Saggese

Giorgio Silenzi

CONFINDUSTRIA

DIRETTORE POLITICHE FISCALI

Francesca Mariotti

Si ringraziano i colleghi:

Francesca Affini

Roberto Borelli

Adeodato Ceci

Carolina Celeste

Paolo Ceola

Bruno Ciappina

Maurizio Fantaccione

Fabio Francescatti

Emanuela Fusa

Alessandro Germani

Roberta Iacona

Mario Montù

Elvea Orsini

Michele Rizzi

Stefano Santalucia

Guido Sepe

Stefano Trettel

Sabrina Troiani

Franco Vernassa

Marco Viola

Indice

Indice	3
Presentazione	4
Inquadramento e ruolo del documento	5
Classificazione ed esposizione in bilancio	5
Capitale	7
Aumento di capitale	7
La conversione dei prestiti obbligazionari	8
Riduzione di capitale	11
Riserve	11
Classificazione e casi particolari di movimentazione	11
Cambiamento principi contabili e correzioni di errori	13
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	15
Operazioni tra società e soci	16
Rinuncia del credito da parte del socio	16
Finanziamenti soci infruttiferi (o a tassi non di mercato)	17
Operazioni sulle azioni proprie	21
Nota integrativa	25
Le disposizioni per le società di piccole dimensioni e micro-imprese	26
Allegato 1 – Schema sinottico di origine, utilizzo e problematiche contabili delle componenti di patrimonio netto	28
Allegato 2 - Prospetto di movimentazione delle poste di patrimonio netto (OIC 28, Esempi di informativa relativa al patrimonio netto)	32
Allegato 3 – Prospetto delle voci di patrimonio netto con particolare riferimento alla formazione, alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità (OIC 28, Esempi di informativa relativa al patrimonio netto)	33
Allegato 4 – Tabella delle movimentazioni delle riserve di <i>fair value</i> avvenute nell'esercizio	34
Allegato 5 – Schema comparativo obblighi espositivi ed informativi inerenti il patrimonio netto	35

Presentazione

Confindustria e CNDCEC - dopo il primo documento del marzo scorso, concernente *"Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali"* - tornano a pubblicare insieme un nuovo elaborato, concernente il *"Patrimonio Netto"*.

Anche questa volta, il contributo mira a fornire agli operatori indicazioni pratiche circa l'attuazione delle disposizioni sullo specifico tema recate dal D.Lgs. n. 139/2015, così come interpretate dall'OIC 28.

Il Patrimonio netto, infatti, è stato fortemente interessato dalle novellate disposizioni: sulla sua rappresentazione e quantificazione incidono le nuove modalità di rilevazione degli strumenti finanziari derivati di copertura, delle operazioni sulle azioni proprie, delle correzioni di errori, delle emissioni di prestiti obbligazionari convertibili. Il documento, poi, riserva particolare attenzione alle operazioni con i soci, fornendo suggerimenti utili per la gestione contabile di operazioni assai frequenti nella prassi, quali le rinunce dei crediti da parte dei soci o i finanziamenti dagli stessi erogati a tassi significativamente diversi da quelli di mercato.

Merita sottolineare, infine, che il documento - pur essendo dedicato agli aspetti contabili e di bilancio - offre indicazioni sui risvolti organizzativi, societari e fiscali delle previsioni contabili, queste ultime ispirate dalle disposizioni recate dal D.M. 3 agosto 2017.

Nel ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione della presente guida, nonché l'Organismo Italiano di Contabilità e l'Agenzia delle Entrate che, pur non avendo partecipato ai lavori, hanno condiviso l'iniziativa, ci auguriamo che anche questo documento possa essere di ausilio alle imprese e ai loro consulenti, chiamati ad interpretare e ad applicare dettami normativi non sempre di facile inquadramento sistematico.

Raffaele Marcello
Consigliere Nazionale con delega alla Revisione
legale, ai Principi contabili e di valutazione e ai
Sistemi di amministrazione e controllo

Francesca Mariotti
Direttore Politiche Fiscali Confindustria

Inquadramento e ruolo del documento

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 alle disposizioni del codice civile concernenti la predisposizione del bilancio, hanno inciso, in modo significativo, sulla classificazione e sul contenuto delle voci di patrimonio netto e sulla loro movimentazione in occasione di operazioni tra società e soci.

Il comma 3 dell'art. 12 *"Disposizioni finali, transitorie"*, dispone che: *"L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto."*

Pertanto, i Principi contabili nazionali, ancor più in seguito alla emanazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116), svolgono un imprescindibile ruolo di integrazione e interpretazione delle norme di legge in materia di bilancio, senza i quali l'applicazione della norma sarebbe in molti casi ambigua e incerta.

Con l'obiettivo di fornire un ausilio agli operatori, Confindustria e CNDCEC hanno deciso di predisporre documenti di prassi operativa, partendo dai principali elementi di novità sollevati dalle nuove norme.

In questa prospettiva, nel mese di marzo 2017 è stato pubblicato il documento *"Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali"*.

L'attuale contributo è dedicato all'analisi della contabilizzazione delle poste del patrimonio netto. Questo è stato, infatti, sensibilmente interessato dalle novellate disposizioni, anche con riferimento a:

- la rilevazione dell'acquisizione delle azioni proprie in portafoglio, così come interpretata e integrata dall'OIC 28 *"Patrimonio netto"*, (par. 37-40);
- la rilevazione dei cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori (OIC 29 *"Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*);
- la contabilizzazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, così come interpretata e integrata dall'OIC 32 *"Strumenti finanziari derivati"*;
- la rilevazione delle operazioni di rinuncia al credito da parte del socio;
- la contabilizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi o a tassi non di mercato.

Si evidenzia che le problematiche contabili concernenti le poste del patrimonio netto non interessano gli aspetti di valutazione in quanto, il patrimonio netto è determinato come differenza tra il totale dell'attivo e del passivo.

Classificazione ed esposizione in bilancio

La seguente tabella espone il contenuto della classe del patrimonio netto a partire dai bilanci che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2016.

Tabella 1 – La classe del patrimonio netto (art. 2424, c.c.)

A) Patrimonio netto:

- I - Capitale.
- II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
- III - Riserve di rivalutazione.
- IV- Riserva legale.
- V - Riserve statutarie.
- VI - Altre riserve, distintamente indicate.
- VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
- VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
- IX - Utile (perdita) dell'esercizio
- X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Si ricorda che il principio contabile OIC 28 (par.17) prevede la possibilità di aggiungere nella classe del patrimonio netto anche la voce *“perdita ripianata nell'esercizio”*, qualora si sia provveduto ad effettuare versamenti a copertura del risultato negativo durante il relativo periodo.

Le società appartenenti alla nuova categoria delle c.d. “micro-imprese” ex art. 2435-ter c.c., non includono nel loro bilancio la sottoclasse *“AVII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”*, in quanto l'art. 2435-ter, comma 3, c.c. prevede che a tali soggetti non si rendano applicabili le disposizioni previste dall'art. 2426, comma 1, n.11-bis relative alla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati*.

Ai fini classificatori, le quote ideali del patrimonio netto possono essere suddivise in:

- Capitale;
- Riserve;
- Utili e perdite.

* È opportuno evidenziare che, stante il tenore della disposizione recata dall'art. 2435-ter, comma 3, c.c., non appare chiaro se una micro-impresa, qualora volontariamente decida di non avvalersi degli esoneri previsti dall'art. 2435-ter, comma 2, c.c. e dall'art. 2435-bis, c.c., e pertanto scelga di redigere il bilancio in forma ordinaria ai sensi degli artt. 2423 e ss., c.c., possa contabilizzare gli strumenti finanziari derivati al *fair value*. Ciò sembrerebbe possibile se si considera che lo spirito della legge era quello di evitare di imporre alle microimprese una serie di oneri eccessivi rispetto alla loro ridotta dimensione quale, in particolare, la contabilizzazione dei derivati al *fair value*. Tuttavia qualora sia la stessa micro-impresa ad optare per il bilancio ordinario dovrebbe riconoscersi alla stessa la possibilità di adottare tutte le pertinenti previsioni, tra cui quella di contabilizzare i derivati al *fair value*. Peraltro tale interpretazione sembrerebbe coerente con il rispetto del principio di rilevanza posto che per una holding di gruppo la contabilizzazione dei derivati consente di rappresentare nel bilancio informazioni “rilevanti”. Per tali ragioni sarebbe auspicabile un intervento normativo di modifica e di apertura per i soggetti che, pur inquadrati dimensionalmente in base ai parametri fra le micro-imprese, decidano di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Sotto il profilo fiscale, si segnala che, a prescindere dalle modalità di redazione del bilancio, le micro-imprese restano comunque escluse dall'ambito applicativo del principio di “derivazione rafforzata” di cui all'art. 83, comma 1, del TUIR, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, circostanza che genera, di fatto, un'asimmetria di trattamento rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. Su tale tema, pertanto, sarebbe opportuno un intervento normativo volto a consentire alle micro-imprese che intendano redigere il bilancio abbreviato o ordinario, di applicare il principio di derivazione rafforzata al fine di evitare la necessità di dover gestire un complesso e costoso doppio binario civilistico/fiscale.

Il documento esamina le tematiche di interesse secondo i raggruppamenti sopra identificati, nonostante sia evidente che vi siano ampie aree di connessione e movimentazione tra le poste incluse nelle richiamate categorie. A fini meramente semplificatori, le operazioni tra società e soci sono separatamente esaminate.

Capitale

L'implementazione delle nuove disposizioni normative nulla ha cambiato in modo diretto con riferimento al capitale. Ciò nonostante, devono essere considerate le novità che interessano le movimentazioni di capitale connesse alle modifiche (o derivanti dalle modifiche) di altre disposizioni che possono riguardare la posta di capitale sociale, nonché le modifiche di interesse apportate ai principi contabili nazionali.

Aumento di capitale

In estrema sintesi, si ricorda che l'aumento di capitale può essere:

- reale, quando comporta un effettivo conferimento (monetario o non monetario) da parte dei soci (artt. 2342 e ss, 2481-*bis* c.c.);
- gratuito (o “virtuale”)[†], quando l'aumento non contempla un effettivo conferimento da parte dei soci, bensì è dovuto alla conversione di una riserva (artt. 2442 e 2481-*ter* c.c.);
- misto, quando prevede una combinazione delle due precedenti forme di aumento.

È da notare che la versione aggiornata dell'OIC 28 (dicembre 2016) interviene in maniera più “generale” sulla tematica della registrazione contabile dell'aumento di capitale sociale, laddove la sottoscrizione dell'aumento di capitale possa essere effettuata entro un termine stabilito dalla deliberazione. Considerato che l'art. 2444, comma 2, c.c. vieta di menzionare negli atti della società l'aumento di capitale sino a quando lo stesso non è stato iscritto nel registro delle imprese, l'OIC 28 indica la necessità di rilevare gli importi sottoscritti nella voce AVI – “*Altre riserve, distintamente indicate*”.

In particolare, gli importi sottoscritti dai soci sono rilevati in ipotesi di aumento di capitale scindibile[‡], nel conto “*Versamenti in conto aumento del capitale sociale*” quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio”.

Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di un aumento reale monetario di capitale sociale per 50.000 verbalizzato dal notaio in data 15 dicembre 2017, avremo:

Banca	a	Versamenti in conto aumento del capitale sociale	50.000
-------	---	--	--------

[†] Nel principio OIC 28 non sono state trattate ulteriori fattispecie di aumenti “virtuali” di patrimonio netto (es. assegnazioni di azioni ai dipendenti). Nell'auspicare un intervento futuro dell'OIC volto ad affrontare anche tali casi, si omette la trattazione di tali fattispecie coerentemente con le finalità del documento in commento.

[‡] Un aumento di capitale è scindibile ex art. 2439, comma.2, c.c. quando l'aumento di capitale è effettuato nei tempi definiti dalla delibera anche in assenza di una integrale sottoscrizione (OIC 28, par.7).

Alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c., si dovrà procedere con una scrittura di permutazione finanziaria:

Versamenti in conto aumento del capitale sociale	a	Capitale	50.000
--	---	----------	--------

Per completezza si segnala che, nella diversa ipotesi di aumento di capitale inscindibile, l'OIC 28, par.28 prevede che gli importi sottoscritti dai soci devono essere iscritti in bilancio nella voce D.14 "Altri debiti" in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

L'OIC 28 non esamina, se non in linea generale, i casi inerenti all'aumento di capitale effettuato mediante conferimenti non monetari.

La rinuncia del credito vantato da un socio nei confronti della società può parimenti portare a un aumento di capitale. Tale casistica è esaminata nella sezione dedicata alle operazioni tra società e soci.

La conversione dei prestiti obbligazionari

Un aumento di capitale si può ottenere anche per mezzo della conversione di prestiti obbligazionari (ex art. 2420-bis c.c.). La contabilizzazione di tali operazioni appare significativamente modificata alla luce delle novità introdotte. In questa prospettiva, il percorso di contabilizzazione interessa i seguenti passaggi:

- rilevazione e misurazione iniziale del prestito obbligazionario, alla luce di quanto previsto dall'OIC 32, par.49. A tale riguardo, il citato par. 49 dispone che *"[n]el caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il fair value del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato. Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è iscritta in una riserva di patrimonio netto. Eventuali costi di transazione sono ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva. La riserva non è soggetta a valutazioni successive"*;
- valutazioni successive alla iscrizione iniziale, in conformità al disposto dell'OIC 19 "Debiti". Tale principio contabile si occupa di definire le regole di valutazione della passività connessa all'obbligazione convertibile, inclusi l'eventuale adozione del costo ammortizzato ove richiesto e, per le società che non applicano il costo ammortizzato, l'imputazione di aggi e disaggi;
- rilevazione dell'eventuale conversione, in conformità al disposto dell'OIC 28.

L'esempio El.18 Contabilizzazione di un'obbligazione convertibile dell'OIC 32 riporta i seguenti dati:

- emissione titolo obbligazionario per 1.000.000
- durata: 5 anni
- rimborso: a scadenza
- interessi annui: 3%

- collocamento titoli: 86,2 per complessivi 862.000

Il ricevimento dell'importo a seguito dell'emissione comporta una scrittura del tipo:

Banca	a	Obbligazionisti c/sottoscrizioni per obbligazioni convertibili	862.000
-------	---	--	---------

Il titolo deve, in ogni caso, essere valutato inizialmente (ossia alla data in cui l'operazione è effettuata), distinguendo la componente di passività dalla componente di patrimonio netto. Al più tardi, in sede di predisposizione del bilancio, la società accerta le condizioni per la determinazione del valore attuale della parte di passività e, conseguentemente, imputa la restante parte al patrimonio netto.

Assunto, come previsto dall'esempio OIC, che:

- il tasso di emissione da parte di società aventi il medesimo rating della Società A sia pari al 4%
- si consideri un premio di liquidità pari al 2%

Il fair value dell'obbligazione alla data della sua emissione è, quindi, pari a: $1.000.000/(1+0,06)^5=747.258,17$

La differenza tra quanto incassato (862.000) e il valore attuale del debito obbligazionario (747.258) è imputabile a patrimonio netto (114.742), in quanto rappresentativo dell'opzione alla conversione.

Per questo, nel caso in cui il titolo non sia stato valutato alla data di effettuazione dell'operazione, occorrerà rilevare la seguente scrittura alla data di chiusura dell'esercizio:

Obbligazionisti c/sottoscrizioni per obbligazioni convertibili	a	Altre riserve	114.742
--	---	---------------	---------

OIC dispone, poi, che la riserva resti iscritta in bilancio. Essa dovrebbe essere allocata, non essendo stato previsto alcunché di specifico, in AVI "Altre riserve". Si evidenzia che la riserva può essere individuata ricorrendo ad una posta *ad hoc* ("Riserva per obbligazioni convertibili" o altra dizione simile).

La riserva ha lo scopo di rappresentare il valore del diritto di conversione. Secondo parte della dottrina, la richiamata riserva, sino a quando il diritto di conversione in azioni risulta esercitabile, deve essere ritenuta indisponibile. Nel momento in cui la conversione è esercitata, oppure il prestito è stato rimborsato, la riserva è liberata divenendo disponibile e, quindi, anche distribuibile. Secondo altra parte della dottrina, al contrario, la riserva risulta disponibile ai fini sia della copertura delle perdite sia dell'aumento di capitale.

Laddove si verifichi una delle condizioni sopra previste avremo:

Altre riserve (Riserva per obbligazioni convertibili)	a	Riserva straordinaria	114.742
---	---	-----------------------	---------

Ciò detto, proseguendo l'esempio di OIC e assumendo che l'operazione sia effettuata in data 1° gennaio t, l'obbligazione è, in seguito, contabilizzata con il criterio del costo ammortizzato, essendo il tasso di interesse effettivo pari al 6%.

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Int. passivi calcolati con il tasso di interesse effettivo	Flussi in uscita	Valore contabile fine esercizio
t	747.258,17	44.835,49	0	792.093,66
t+1	792.093,66	47.525,62	0	839.619,28
t+2	839.619,28	50.377,16	0	889.996,44
t+3	889.996,44	53.399,79	0	943.396,22
t+4	943.396,22	56.603,78	-1.000.000	0

In applicazione del predetto criterio, alla fine di ogni esercizio si adeguerà il valore contabile del prestito obbligazionario contabilizzando i relativi interessi passivi. Nell'esercizio t si effettuerà la seguente scrittura contabile:

Interessi passivi	a	Obbligazionisti c/sottoscrizioni per obbligazioni convertibili	44.835
-------------------	---	--	--------

Si procederà in modo analogo fino all'esercizio t+4.

Alla fine dell'esercizio t+4, momento del rimborso, gli obbligazionisti che non richiedono la conversione, ad esempio il 50%, potranno incassare il relativo importo. La relativa scrittura contabile sarà:

Obbligazionisti c/sottoscrizioni per obbligazioni convertibili	a	Banca	500.000
--	---	-------	---------

Per la parte di prestito convertito, supposto che la conversione sia effettuata alla pari, si effettuerà la seguente scrittura contabile:

Obbligazionisti c/sottoscrizioni per obbligazioni convertibili	a	Capitale sociale	500.000
--	---	------------------	---------

Sotto il profilo fiscale, il D.M. 3 agosto 2017, emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 al fine di coordinare la disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali, rinvia e coordina i D.M. 8 giugno 2011 e D.M. 1 aprile 2009, n. 48 (recanti le disposizioni fiscali per i soggetti IAS/IFRS *adopter*), estendendone l'applicazione anche ai soggetti OIC *adopter*, diversi dalle micro-imprese.

L'art. 5, comma 4, del D.M. 8 giugno 2011 è ora volto ad evitare l'asimmetria fiscale che si viene a creare tra il soggetto emittente uno strumento finanziario rappresentativo di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (es. la componente "opzione" nelle ipotesi di obbligazioni convertibili) e il soggetto detentore dello stesso strumento, nel caso di mancato esercizio dei suddetti diritti. In particolare, laddove non sia esercitata l'opzione, si prevede che l'importo precedentemente imputato ad apporto di capitale debba essere assoggettato a tassazione da parte dell'impresa emittente il titolo, nei limiti in cui quest'ultima abbia nel

frattempo dedotto interessi passivi in misura superiore al tasso negoziale (c.d. meccanismo di *recapture*). Il D.M. 3 agosto 2017 dispone simmetricamente che, a fronte di tale meccanismo di *recapture* dei maggiori interessi passivi dedotti da parte dell'emittente, il portatore del titolo possa beneficiare di una corrispondente deduzione nei limiti in cui il mancato esercizio dell'opzione abbia dato luogo alla tassazione di un maggior ammontare di interessi attivi. L'ultimo periodo del citato comma 4 chiarisce che il meccanismo di *recapture* non trova applicazione nell'ipotesi in cui il detentore iscriva in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell'art. 112 del TUIR, sul presupposto che in questo caso il minor *fair value* del derivato, nel frattempo rilevato dal portatore del titolo o, comunque, il mancato esercizio dell'opzione di conversione, possano già dar luogo a componenti fiscalmente deducibili.

Riduzione di capitale

Le casistiche del codice civile che possono portare a riduzioni del capitale sono riconducibili anche a:

- riduzione per decisione volontaria dei soci (artt. 2445 e 2482 c.c.);
- riduzione per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.);
- riduzione per recesso del socio (artt. 2437 e 2473 c.c.);
- riduzione per riscatto delle azioni (artt. 2437-*sexies* c.c.);
- riduzione per esclusione del socio (artt. 2473-*bis* c.c.);
- riduzione per morosità (artt. 2344 e 2466 c.c.);
- riduzione per mancato rispetto delle norme in tema di acquisto o possesso di azioni della controllante da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge (artt. 2359-*ter* e 2359-*quater* c.c.);
- riduzione per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, comma 4, c.c.).

La tematica della contabilizzazione delle azioni proprie (che potrebbe portare a una riduzione del capitale) sarà trattata in seguito.

Riserve

Classificazione e casi particolari di movimentazione

Esula dallo scopo del documento effettuare un'analisi dettagliata della composizione e dell'utilizzo delle riserve. Alla luce, tuttavia, del fatto che l'OIC 28 risulta dedicato, come già ricordato, ai soli profili contabili, appare necessario esprimere, sempre in via funzionale agli obblighi informativi di bilancio, alcune considerazioni di natura giuridica e fiscale.

Le riserve possono essere distinte, in via strumentale ai fini perseguiti dal documento, in:

- disponibili o indisponibili, a seconda dell'utilizzo consentito (o non consentito) dal legislatore per l'esecuzione di determinate operazioni societarie. Ai fini della rappresentazione in nota integrativa, si distingue tra utilizzo per:
 - aumento (gratuito) di capitale;

- copertura delle perdite;
- distribuzione ai soci, a cui può essere associato il rimborso della partecipazione in caso di recesso;
- distribuibili o non distribuibili, a seconda del regime di erogazione delle stesse ai soci, fissato dal legislatore o dallo statuto. La distribuzione delle riserve pone importanti temi di fiscalità su cui avremo modo di tornare in sede di analisi delle specifiche riserve, a seconda che si qualificano come riserve di utili o di capitale;
- di utili o di capitale, a seconda che siano state costituite per mezzo di accantonamenti di utili o per mezzo di conferimenti di capitale. Per tale motivo, normalmente le riserve di utili sono effettuate in sede di approvazione del bilancio, mentre le riserve di capitale sono accantonate durante l'esercizio; valgono le considerazioni fiscali del punto precedente;
- in sospensione di imposta e non, a seconda che la riserva sia soggetta o meno a tassazione in caso di distribuzione o comunque di utilizzo.

Esistono varie connessioni tra poste contabili e distribuzione delle riserve. In questa sede, si ricordano alcuni richiami normativi da tenere in considerazione nella gestione societaria:

- gli eventuali utili derivanti dalla deroga applicata per raggiungere una rappresentazione veritiera e corretta devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (art. 2423, comma 5, c.c.);
- le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile (art. 2426, comma 1, n.4 c.c.);
- fino al momento in cui l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è terminato possono essere distribuiti dividendi solo nel caso in cui residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426, comma 1, n.5, c.c.);
- l'eventuale utile netto emergente dalla valutazione di attività e passività monetarie espresse in valuta estera è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, comma 1, n.8-bis, c.c.);
- non sono distribuibili gli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura (art. 2426, comma 1, n.11-bis, c.c.);
- le riserve in oggetto non sono distribuibili anche in forma di acconti (art. 2433-bis, c.c.)

La distribuzione può avere ad oggetto sia le riserve di utili, sia le riserve di capitale. Dal punto di vista della normativa tributaria (art. 47, comma 1, TUIR) indipendentemente da quanto previsto nella relativa delibera dell'Assemblea, si considerano distribuiti, in via prioritaria, l'utile di esercizio e le riserve di utili per la quota non accantonata in sospensione d'imposta. Si tratta di una presunzione che impone variazioni esclusivamente in

dichiarazione, mentre la contabilità accoglierà le poste indicate nella delibera, determinandosi un doppio binario fra profilo civilistico e fiscale delle riserve.[§]

Le riserve riconosciute da disposizioni normative e da principi contabili sono riportate nella tabella di cui all'Allegato 1 in cui sono individuati: contenuto, origine, natura in termini sia di disponibilità che di distribuibilità, problematiche di movimentazione.

Ai nostri fini, può essere di interesse evidenziare che i Principi contabili nazionali trattano una serie di operazioni contabili che richiedono la movimentazione delle riserve almeno per quanto concerne i seguenti aspetti:

- finanziamenti soci infruttiferi (o a tassi non di mercato) (OIC 15 e OIC 19);
- cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori (OIC 29);
- riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (art. 2426, comma 1, n.11-*bis*, c.c.; OIC 32);
- emissione prestiti obbligazionari convertibili (OIC 32).

I finanziamenti soci infruttiferi (o a tassi non di mercato) sono trattati nella sezione dedicata alle operazioni tra società e soci.

Cambiamento principi contabili e correzioni di errori

La contabilizzazione degli effetti dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di errori è stata significativamente modificata dall'attuale OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" (OIC 29, par.12-28 e 44-58).

Per quanto concerne i cambiamenti di principi contabili, la nuova versione distingue tra cambiamenti "obbligatori", in quanto originati da nuove disposizioni contenute nelle norme di legge in materia di bilancio o nei principi contabili dell'OIC, e cambiamenti "volontari" di principi contabili, applicati dal redattore del bilancio al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'operazione e/o delle poste interessate.

I cambiamenti obbligatori sono disciplinati dai pertinenti principi contabili dell'OIC. Nel passaggio alle norme del D.Lgs. n. 139/2015 gli effetti dei cambiamenti sono contabilizzati principalmente in via retroattiva.

I cambiamenti volontari possono essere originati da opzioni di trattamento concesse dalle norme di legge (per es. criteri di determinazione del costo delle rimanenze oppure criteri di valutazione delle partecipazioni "qualificate" iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie oppure ancora capitalizzazione degli oneri finanziari per immobilizzazioni in costruzione e capitalizzazione oneri pluriennali).

[§] Si segnala che il principio contabile OIC 21 "*Partecipazioni*", par. 58, prevede che "*I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante. Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.*". Si segnala al riguardo che la prassi in uso con la previgente versione dell'OIC 21, che dava la possibilità, soddisfatte determinate condizioni, alla controllante di anticipare l'iscrizione del dividendo nel proprio bilancio prima della formale distribuzione da parte della controllata, non è più consentita.

I cambiamenti volontari - e i cambiamenti obbligatori privi di apposita disciplina - sono contabilizzati retroattivamente. In tale prospettiva, il par. 17 dell'OIC 29, prevede che *“solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato”*.

Tale circostanza genera due possibilità in sede di prima adozione: la rettifica comporta una riduzione di patrimonio netto, oppure la rettifica determina un incremento di patrimonio netto.

Nel caso in cui la rettifica incida negativamente sul patrimonio, rileva per analogia quanto già osservato con il primo documento CNDCEC/Confindustria, stante che le modifiche del D.Lgs. n. 139/2015 implicano per lo più decrementi delle voci di patrimonio. In quella sede, è già stato evidenziato che: *“Si consideri che, al di là delle apposite disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati, le rettifiche apportate al patrimonio netto in sede di prima applicazione possono avere conseguenze societarie anche importanti. Nella prassi, infatti, gli “utili portati a nuovo” potrebbero non essere capienti per assorbire l'effetto del cambiamento di criterio. Si ritiene, in mancanza di indicazioni specifiche, che, qualora gli “utili portati a nuovo” non siano capienti si debba seguire la sequenza di utilizzo di riserve prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Pertanto, una società che, per esempio, riduce il capitale sociale in misura superiore a 1/3 dello stesso dovrà avviare le procedure degli artt. 2446 o 2482-bis, c.c., così come la società che vede diminuire il capitale sociale sotto il limite legale dovrà evidentemente adoperarsi per ricapitalizzare la società ex artt. 2447 o 2482-ter, c.c. L'impatto derivante sul patrimonio netto ha origine, se le disposizioni erano applicate correttamente, squisitamente contabile. Per tale motivo, gli amministratori non hanno responsabilità diretta per l'eventuale riduzione. Ciò premesso, laddove la nuova disciplina dovesse portare a una situazione quale quella sopra richiamata (artt. 2446 o 2482-bis e/o artt. 2447 o 2482-ter c.c.), gli amministratori e, con le modalità previste, l'organo di controllo dovranno seguire le procedure specificamente previste dal codice civile”*.

A meri fini di completezza della trattazione, si ricorda, peraltro, che pressoché tutte le variazioni di patrimonio netto dovute al passaggio alle nuove norme del D.Lgs. n. 139/2015 acquisiscono rilievo anche dal punto di vista fiscale sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, così come indicato dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016.

L'imputazione dell'effetto del cambiamento impatta, in ogni caso, sugli utili portati a nuovo o, come indica l'OIC 29, su altra componente più appropriata del patrimonio. Ai fini operativi, perciò, si ritiene che l'imputazione dell'effetto ad una riserva specifica di riferimento sia possibile quando tale operazione risulti attuabile senza oneri eccessivi e in maniera inequivocabile.

Considerazioni del tutto simili possono essere svolte con riferimento alle correzioni di errori rilevanti, la cui scoperta comporta una nuova rilevazione, a rettifica delle poste interessate, a partire dal momento in cui l'errore è stato commesso.

A tale proposito, vale la pena di evidenziare che l'applicazione del disposto dell'OIC 29 in materia di rideterminazione retroattiva sia per i cambiamenti di principi contabili sia per le correzioni di errori può essere adottata anche solo con riferimento agli importi rilevanti.

Riguardo agli effetti fiscali della correzione degli errori contabili, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E del 2013, ha ritenuto, con riferimento ai soggetti IAS/IFRS adopter, che:

- per quanto riguarda la correzione degli errori “rilevanti” *“rilevata mediante l'appostazione di una voce di patrimonio netto [...] sulla stessa non ha alcun impatto l'introduzione del principio di derivazione rafforzata non essendo in discussione differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale”*;

- anche per gli errori “non rilevanti”, nonostante la modalità di rappresentazione contabile di tali errori consenta al redattore del bilancio di disapplicare le ordinarie regole di competenza, *“tale deroga non può trovare accoglimento ai fini fiscali in assenza di un’apposita disposizione che consenta di superare le ordinarie e corrette imputazioni temporali di cui all’articolo 83 del T.U.I.R.”*.

Considerato che la nuova impostazione contabile della correzione degli errori dell’OIC 29 ricalca in buona sostanza quanto già stabilito dallo IAS 8 *“Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”* per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, è presumibile che l’Agenzia delle entrate manterrà la stessa impostazione interpretativa anche con riferimento alla neo-istituita derivazione rafforzata per i soggetti OIC *adopter*”.

Per attribuire rilievo fiscale alla correzione degli errori contabili, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193^{††} all’art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (che hanno riconosciuto la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative “a favore” entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice, e non più entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione originaria), il contribuente dovrà:

- effettuare un’apposita variazione fiscale, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato corretto l’errore contabile, volta a depurare l’utile di bilancio del componente relativo alla correzione dell’errore “non rilevante” che sia stato correttamente imputato a conto economico (ove si tratti di correzione di un errore “rilevante”, non c’è bisogno di operare la variazione, in quanto l’irrelevanza del componente rettificativo opera *per tabulas* non essendo interessato il conto economico); nella predetta dichiarazione dovrà altresì essere compilato il quadro DI per indicare l’eventuale maggior credito emergente dalla dichiarazione integrativa di cui al punto successivo;
- emendare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato commesso l’errore contabile al fine di far concorrere il relativo componente (anche se negativo) al reddito imponibile di tale esercizio.

Contestualmente, le variazioni imputate a patrimonio netto per cambiamento di principi contabili e correzioni di errori rilevanti si riflettono anche in ambito fiscale in virtù del principio della derivazione rafforzata delineato dal sopra richiamato D.L. n. 244/2016. Tali imputazioni dovrebbero rilevare anche ai fini IRAP, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con riguardo agli *OIC adopter*, in precedenti interventi di prassi (cfr. la citata circolare n. 31/E del 2013).

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

È già stato evidenziato che l’applicazione del nuovo disposto concernente la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata genera movimentazioni nel patrimonio netto per mezzo della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Esula dallo scopo del presente contributo esaminare le dinamiche connesse a tale contabilizzazione, per il cui esame si rinvia alla lettura dell’OIC 32.

Ai nostri fini, rileva osservare che le riserve del patrimonio netto che sono originate dai menzionati strumenti finanziari derivati sono, di fatto, del tutto irrilevanti ai fini della gestione del patrimonio. Queste, infatti, *“se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”*. In termini più generali, è, quindi, disposto che le riserve in oggetto siano non distribuibili anche in forma di acconti (art. 2433-bis, c.c.) e non possano essere considerate ai fini del calcolo dell’emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2412, c.c.), né per le coperture perdite che eccedono il terzo (artt. 2446 e 2482-bis, c.c.) e per la ricostituzione del capitale

^{††} Per maggiori approfondimenti sul tema (e per una critica di tale impostazione), si rinvia al Documento CNDCEC *“La fiscalità delle imprese OIC adopter”* del 7 agosto 2017 (par. 10. 2), in cui sono altresì esaminati i riflessi ai fini dell’ACE della correzione degli errori contabili.

^{††}A riguardo si vedano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2017.

sociale al disotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-ter, c.c.). In sintesi, quindi, tali componenti sono non solo indisponibili, bensì per loro natura irrilevanti ai fini dell'utilizzo del patrimonio netto, nonché componenti temporanee per natura, poiché destinate ad essere girate a conto economico *“nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura”* (art. 2426, comma 1, n.11-bis, c.c.). Per quanto detto, si può osservare come il patrimonio netto contabile non coincida con il patrimonio netto giuridico.

Operazioni tra società e soci

Rinuncia del credito da parte del socio

L'OIC 28, par.36 stabilisce che la rinuncia da parte del socio al credito vantato nei confronti della società deve avere un trattamento contabile omogeneo, indipendentemente dal fatto che l'operazione che lo abbia generato sia commerciale o finanziaria. In sostanza, il fatto che il socio rinunci a un credito commerciale anziché finanziario non rileva ai fini del trattamento contabile dell'operazione.

Ciò detto, generalmente la rinuncia del credito da parte del socio è finalizzata ad un rafforzamento patrimoniale della società beneficiaria della rinuncia, la quale trasforma il debito nei confronti del socio in una posta patrimoniale.

Il par. 36 dell'OIC 28 dispone che tale volontà del socio deve essere desumibile dalle “evidenze disponibili”. Appare, pertanto, chiaro che la migliore evidenza è rappresentata da una comunicazione scritta, avente data certa, in cui il socio interessato esplicitamente rinuncia al credito, motivando la *ratio* che sta alla base di tale comportamento.

La pertinente scrittura è:

Debiti verso soci	a	Altre riserve/Capitale	
-------------------	---	------------------------	--

La rinuncia del credito, inoltre, può essere finalizzata alla copertura di una perdita. Il già richiamato OIC 28 precisa che qualora, dalle evidenze disponibili, sia desumibile che la natura della transazione sia il rafforzamento patrimoniale della società, la rinuncia è trattata contabilmente come un apporto di patrimonio, senza impatto sul conto economico. Per tale motivo, laddove l'operazione sia effettuata in sede di approvazione del bilancio, con scrittura in data corrispondente a quella dell'approvazione del bilancio, avremo:

Debiti verso soci	a	Perdita d'esercizio	
-------------------	---	---------------------	--

Eguale, la rinuncia del credito effettuata nel corso dell'esercizio ai fini di copertura di perdite in corso non interesserà, per quanto detto sopra, il conto economico. In tale circostanza, sarà interessata una delle poste di patrimonio netto.

Il D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “Decreto internazionalizzazione”) ha introdotto dal periodo di imposta 2016 un nuovo regime fiscale per la rinuncia dei crediti da parte dei soci. Nello specifico, la previsione del comma 4-bis dell'art. 88 del DPR n. 917/1986 include tra le sopravvenienze attive il valore nominale del credito rinunciato per la quota eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dello stesso in capo al socio. Spetta al socio medesimo, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunicare alla società beneficiaria il valore fiscale; in

assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con la conseguenza che la società beneficiaria assoggetterà a tassazione l'intero importo della sopravvenienza attiva. Fermo restando l'onere documentale di cui sopra, la rinuncia al credito non rileva, comunque, fiscalmente nel caso in cui valore nominale e valore fiscale del credito coincidano.

Finanziamenti soci infruttiferi (o a tassi non di mercato)

Il finanziamento della società da parte del socio rappresenta una situazione specifica, ma alquanto ricorrente soprattutto per le realtà economiche di non grandi dimensioni.

Tali finanziamenti sono spesso effettuati dai soci (persone giuridiche o fisiche) a condizioni particolarmente favorevoli per la controllata, quali, a titolo esemplificativo:

- nessun addebito di interessi o applicazione di tassi significativamente diversi e/o inferiori a quelli di mercato;
- nessuna previsione di una data di rimborso del finanziamento (salvo possibilità del socio di richiederne l'esigibilità con congruo preavviso);
- previsione di una data di rimborso a breve scadenza (in genere un anno), con possibilità di rinnovi automatici (in genere annuali).

Al fine di un corretto inquadramento contabile dei contratti di finanziamento da parte del socio, occorrerà che il redattore del bilancio verifichi se lo stesso prestito sia stato erogato con la finalità di:

- finanziamento, con obbligo di restituzione, come descritto dall'OIC 19 "*Debiti*";
- investimento nel capitale di rischio della società controllata, come descritto dall'OIC 28 "*Patrimonio Netto*".

Tale situazione non può che emergere dalla volontà esplicita del socio. È opportuno, quindi, che il socio, al più tardi nel momento in cui versa indichi formalmente (mediante comunicazione scritta inviata alla società, avente possibilmente data certa o mediante dichiarazione resa - direttamente o per il tramite dei propri rappresentanti - nel corso dell'adunanza del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci nella quale il ricorso a tale dotazione finanziaria è stato deliberato) se l'importo versato rappresenti un prestito o un investimento.

In funzione anche dell'eventuale "evoluzione" del prestito alla data di chiusura dell'esercizio (per es. convocazione dell'assemblea per deliberare l'aumento di capitale), occorre definire correttamente il conto in cui destinare l'importo. A fini meramente esemplificativi, l'OIC 28 indica che le "*Riserve per versamenti effettuati dai soci*", che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, possono includere anche le seguenti riserve:

- "*Versamenti in conto aumento di capitale*", tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la connessa procedura sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio e comunque fintanto che non sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione dell'eseguito aumento di capitale;
- "*Versamenti in conto futuro aumento di capitale*" tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;

- “*Versamenti in conto capitale*” tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- “*Versamenti a copertura perdite*” tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita.

Qualora dall'analisi della documentazione contrattuale relativa all'apporto del socio emerga che l'importo erogato abbia natura di finanziamento, ne deriverà la conseguente applicabilità del criterio del costo ammortizzato. Ciò comporta che, nel caso di prestiti infruttiferi, le società che adottano il costo ammortizzato dovranno attualizzare il prestito in base al tasso di mercato.

A tale riguardo, il par. 45 dell'OIC 15 “*Credit*”, afferma che nella prospettiva del finanziatore “*Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 42 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione*”.

Nell'esempio 2B dell'OIC 19 viene chiarito che se il finanziamento è erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e se dalle evidenze disponibili (es. verbali del CdA) è desumibile che la natura del finanziamento è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva tra il valore nominale del finanziamento ed il valore attuale dei flussi finanziari attesi deve essere iscritta nello stato patrimoniale:

- dalla controllata, ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico);
- dalla controllante, ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico).

Le medesime conclusioni si ritengono valide anche con riferimento a finanziamenti effettuati dai soci minoritari, beninteso al ricorrere delle stesse condizioni e volontà^{††}.

Riprendendo, quindi, i dati di un esempio del già citato documento CNDCEC/Confindustria del marzo 2017 senza inquadrare la problematica nel contesto della prima adozione, potremmo avere un'operazione di finanziamento con i seguenti dati:

- prestito di €200.000 in data 1° gennaio dell'esercizio t;
- durata 5 anni;
- senza interessi;
- nessun costo di transazione.

Prospettiva della controllata

^{††} E' opportuno precisare che nell'esempio di contabilizzazione in commento, l'evento di gestione oggetto di registrazione e sotteso al finanziamento soci è il rafforzamento patrimoniale della società controllata. Nella realtà, evidentemente, si presentano fattispecie anche diverse da quella del rafforzamento patrimoniale; conseguentemente, è auspicabile che ogni finanziamento soci sia oggetto di specifica analisi, utile a verificare se le soluzioni proposte dal principio siano compatibili con lo specifico caso.

La società controllata perviene alla conclusione che un prestito quale quello sopra indicato sarebbe stato erogato in condizioni normali al 5%.

Il valore contabile del prestito alla data dell'erogazione è pari a $200.000/(1,05)^5 = 156.705$.

Perciò, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio t (indipendentemente dalla data in cui la scrittura è effettuata^{ss}), nel caso in cui l'operazione abbia la finalità di determinare un rafforzamento patrimoniale, avremo che:

Banca	a	Debiti vs controllante	200.000
Debiti vs controllante	a	Riserva prestiti infruttiferi	43.295

A partire dall'esercizio t sino al termine del finanziamento gli interessi finanziari incrementano il debito (Interessi passivi a Debiti vs controllante).

La "Riserva prestiti infruttiferi" è iscritta nella sottoclasse AVI "Altre riserve". Si ritiene che tale riserva alla data di estinzione del prestito possa essere liberata, essendo girata a riserva straordinaria. Qualora e quando ciò si verifichi, avremo quindi:

Riserva prestiti infruttiferi	a	Riserva straordinaria	43.295
-------------------------------	---	-----------------------	--------

Prospettiva della controllante

L'operazione rappresenta per la società controllante un finanziamento che ingloba nella sostanza un investimento in capitale di rischio. In modo correlato, perciò, il differenziale tra valore nominale del prestito e valore attualizzato dello stesso dovrebbe essere considerato un incremento di valore della partecipazione. Alla data dell'erogazione del prestito avremo:

Crediti finanziari vs controllata	a	Banca	200.000
-----------------------------------	---	-------	---------

E con riferimento sempre a tale data:

Partecipazione in controllata	a	Crediti finanziari vs controllata	43.295
-------------------------------	---	-----------------------------------	--------

A partire dall'esercizio t sino al termine del finanziamento, gli interessi finanziari incrementano il credito (Crediti verso controllata a Interessi attivi). La partecipazione dovrà poi essere valutata secondo quanto previsto dall'OIC 21, Partecipazioni, nel caso in cui si applichi il costo storico, o secondo quanto previsto dall'OIC 17, Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, qualora si applichi il metodo del patrimonio netto.

^{ss} Dato che trattasi di valutazione del debito iscritto nel bilancio al 31/12 dell'anno t, la scrittura dovrebbe portare la stessa data di tutte le scritture di rettifica, completamento e chiusura, anche se riferita al valore contabile della posta al 1° gennaio del medesimo anno secondo il criterio del costo ammortizzato. Ovviamente, in pari data verranno addebitati gli interessi maturati nell'anno con contropartita avere al debito.

In sintesi, la controllata rileva negli esercizi successivi gli interessi passivi che avrebbe dovuto sostenere se il finanziamento fosse avvenuto a normali condizioni di mercato. Tali interessi incrementano il finanziamento soci ed incidono sul risultato di esercizio, controbilanciando l'incremento di patrimonio netto. La controllante, invece, rileva gli interessi attivi che avrebbe dovuto ricevere se avesse concesso un finanziamento a normali condizioni di mercato; essi incrementano il credito verso soci e rilevano sul risultato di esercizio, controbilanciando l'incremento di valore della partecipazione.

Alla data di restituzione del finanziamento, il valore della partecipazione della controllante e il patrimonio netto della controllata risulteranno incrementati in misura pari all'ammontare complessivo degli interessi (misurati dalle condizioni di mercato) non contrattualizzati (valore che dovrebbe rappresentare l'incremento di ricchezza trasferito dalla controllante alla controllata)^{***}.

In conseguenza di quanto riportato sopra, se nel contratto viene a mancare totalmente la previsione di una scadenza per il rimborso del finanziamento, questo potrebbe ritenersi come un indizio "sostanziale" della volontà del socio di patrimonializzare la partecipata. In tale circostanza, auspicando un intervento più esaustivo di OIC sul tema della distinzione tra poste rappresentative di debito e poste rappresentative di patrimonio netto, l'analisi dovrebbe essere considerata caso per caso. Nell'esempio sopra menzionato, di mancanza totale della previsione di una scadenza per il rimborso del finanziamento, per esempio, il redattore di bilancio, rilevata l'impossibilità di procedere all'applicazione del costo ammortizzato, si dovrebbe chiedere alla fine di ogni esercizio quali siano le ragioni sottese al finanziamento concesso dal socio, così da rendere possibile una più puntuale definizione dello stesso: debito come definito dall'OIC 19 (par. 26) o riserva di patrimonio netto (analoga a quella prevista nell'esempio 2B dell'OIC 19) con tutte le conseguenze che tale scelta importa (la riserva costituita sarebbe a disposizione di tutti i soci e non solo del socio che ha determinato la sua costituzione).

Una situazione analoga potrebbe presentarsi anche quando nel contratto sia prevista una scadenza per il rimborso, ma essa presenti peculiarità tali da rendere difficoltosa l'applicazione del costo ammortizzato; in tali circostanze si renderebbe comunque auspicabile una verifica delle condizioni contrattuali sottese al finanziamento (es. rinnovi plurimi di prestiti aventi in origine una durata annuale)^{†††} e conseguentemente, procedere nel senso esposto nel paragrafo precedente.

A integrazione degli aspetti contabili sopra esaminati si ricorda che, per quanto concerne i profili fiscali, il nuovo comma 4-bis all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 (introdotto dal D.M. 3 agosto 2017) è volto, in termini generali, a sterilizzare gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti

^{***} Si pensi, altresì, al caso del finanziamento concesso da un socio persona fisica (o società di capitali che redige il bilancio in forma abbreviata oppure come micro-impresa) ad una propria controllata, finanziamento che, pur essendo improduttivo di interessi per l'accordo intervenuto fra le parti, venga dalla controllata rappresentato in bilancio, previa attualizzazione ad un tasso di mercato, con rilevazione di una componente finanziaria a conto economico.

Anche in questo caso andrebbe indagato se l'asimmetria nella rappresentazione in bilancio dell'operazione tra socio e controllata, proprio in virtù del fatto che il primo non sia tenuto a rispettare né il criterio di rappresentazione contabile della seconda, né il principio della "derivazione rafforzata", possa comportare il verificarsi della presunzione della naturale fruttuosità del finanziamento concesso dal socio, di cui all'art. 45, comma 2 del TUIR.

Sui predetti profili fiscali sarebbero utili ulteriori conferme ed indicazioni di merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

^{†††} Al riguardo si osserva che, nella prassi operativa, i finanziamenti annuali dei soci sono spesso soggetti a rinnovi periodici in funzione delle esigenze di liquidità delle controllate, con la conseguente applicabilità del criterio del costo ammortizzato. In un'ottica di semplificazione contabile, il redattore dovrebbe ragionevolmente chiedersi, per esempio, se l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, una volta effettuato il primo rinnovo, sia o meno da sospendere, in quanto i relativi effetti sul bilancio potrebbero risultare "non rilevanti" in ragione della ridotta durata del prestito.

infragruppo infruttiferi o a tassi “significativamente” diversi a quelli di mercato. In tal caso, come chiarito dalla relazione ministeriale illustrativa del D.M. 3 agosto 2017, non assumono rilevanza fiscale ai fini IRES:

- per la società finanziata, la riserva per *demeed contribution* iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la società finanziatrice, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

Da segnalare, tuttavia, che il citato comma 4-*bis* si riferisce espressamente ai soli finanziamenti “*tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile*”, per cui le sue disposizioni non dovrebbero essere applicabili ai finanziamenti erogati, ad esempio, da soci di minoranza.

Ai fini dell'ACE, l'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato è del pari irrilevante ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio derivante da conferimenti in denaro, per effetto dell'art. 5, comma 5, del D.M. 3 agosto 2017 (c.d. “Decreto ACE”), recante la “*Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica*”^{***}. Tuttavia, in quest'ultimo caso, la norma stabilisce che detta irrilevanza si applichi, più genericamente, ai finanziamenti infruttiferi o a tasso non di mercato erogati indistintamente da tutti i “*soci*”, senza ulteriori specificazioni circa il rapporto di controllo tra questi ultimi e la società partecipata. Nel Decreto ACE non vi sono invece disposizioni che regolino il trattamento ai fini dell'agevolazione degli interessi figurativi che, come sopra evidenziato, tanto la società finanziata quanto il socio devono iscrivere a conto economico lungo la durata del finanziamento. Pertanto, a questi ultimi fini, dovrebbe assumere rilevanza l'utile dell'esercizio risultante dal conto economico, così come influenzato dagli interessi figurativi (attivi e passivi) iscritti in bilancio, in difformità quindi dal trattamento loro riservato in ambito IRES.

Resta ferma la rilevanza fiscale di tutte le ipotesi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non determini la rilevazione di componenti nello stato patrimoniale, come nel caso in cui il confronto del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento rispetto a quello di mercato comporti l'emersione di un *day one loss/profit* a conto economico (es. nel caso in cui il finanziamento non sia stato erogato dal socio a titolo di rafforzamento patrimoniale della controllata, bensì per coprire esigenze finanziarie specifiche e temporanee).

Operazioni sulle azioni proprie

CNDCEC e Confindustria si sono già occupati della “nuova” disciplina contabile delle azioni proprie con riferimento al primo esercizio di adozione delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 (CNDCEC/Confindustria, Prima adozione, p. 9), prendendo in esame le previsioni dei novellati artt. 2357-*ter* e 2424 c.c., nonché le indicazioni fornite dai Principi contabili nazionali (OIC 28 e 12).

Il richiamato art. 2357-*ter*, al terzo comma dispone che “[l]’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. L’art. 2424-*bis*, comma 6-*bis*, in linea con la riportata previsione, afferma che “[l]e azioni

^{***} Merita evidenziare che secondo le disposizioni contenute nei due decreti ministeriali del 3 agosto 2017 e nei successivi commenti dell'Agenzia delle Entrate (circolare 26/E del 26 ottobre 2017), gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei finanziamenti soci secondo le regole dettate dai nuovi principi contabili (costo ammortizzato e attualizzazione), non assumono rilevanza fiscale ai fini dell'agevolazione ACE. Gli stessi sono sterilizzati ai fini della derivazione rafforzata. Coerentemente con tale impostazione, si potrebbe ipotizzare che, nell'ipotesi di rimborso del prestito erogato dal socio di maggioranza, l'annullamento della riserva di patrimonio netto iscritta in conformità a tali principi contabili, non determini fiscalmente una distribuzione di utili, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del TUIR.

proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter".

Coerentemente il nuovo schema di stato patrimoniale non contempla più l'esistenza di una "Riserva per azioni proprie in portafoglio" bensì l'inclusione della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

In sede di prima adozione, occorre, per questo, "correggere" in via retroattiva, come previsto dai Principi contabili nazionali (OIC 28, par. 50) la contabilizzazione delle azioni proprie.

In questa sede, considerata la tematica analizzata, sembra adeguato riprendere in forma più sistematica le principali problematiche già in parte esaminate nel primo documento di CNDCEC e Confindustria.

Esercizio di prima adozione

La società che acquisiva azioni proprie per 10.000 sino al bilancio 2015, effettuava le seguenti rilevazioni contabili:

Azioni proprie in portafoglio	a	Banca	10.000
-------------------------------	---	-------	--------

per poi accantonare a riserva *ex art. 2357-ter*, comma 3, c.c. un medesimo importo, per esempio, convertendo una riserva straordinaria, nel modo seguente:

Riserva straordinaria	a	Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000
-----------------------	---	---------------------------------------	--------

La contabilizzazione delle azioni nell'attivo patrimoniale seguiva, poi, le generiche disposizioni in materia di valutazione delle poste, a seconda della classificazione, nelle immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante.

La medesima operazione effettuata con gli stessi dati sopra utilizzati avrebbe, invece, comportato la seguente rilevazione:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Banca	10.000
--	---	-------	--------

Alla data del passaggio (1° gennaio 2016), la società in possesso di azioni proprie, quindi, elimina la voce dell'attivo per l'importo iscritto a tale data, riducendo per eguale importo il patrimonio netto. Riprendendo i dati dell'esempio di cui sopra, abbiamo:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Azioni proprie in portafoglio	10.000
--	---	-------------------------------	--------

La riserva per azioni proprie in portafoglio è contestualmente girata alla medesima posta che accoglie gli scostamenti imputabili all'utilizzo delle nuove norme (come chiarito nel precedente documento redatto da

CNDCEC e Confindustria *“Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n.139/2015 e ai Principi contabili nazionali”* del marzo 2017, pagine 9 e ss.).

Con specifico riferimento a detta rilevazione è utile ribadire che l’OIC 29 indica che, in caso di applicazione retroattiva, gli effetti della modifica sono imputati alla voce *“Utili portati a nuovo”*, oppure a *“un’altra componente del patrimonio netto se più appropriata”* (OIC 29, par. 17). L’annullamento della *“Riserva azioni proprie in portafoglio”* potrebbe, quindi, essere effettuata (si veda anche paragrafo *“Cambiamento principi contabili”*) ripristinando la riserva originaria (da qui il ricorso alla voce *“riserva straordinaria”* nell’esempio proposto).

Riserva azioni proprie in portafoglio	a	Riserva straordinaria	10.000
---------------------------------------	---	-----------------------	--------

Esercizi successivi alla prima adozione

Il legislatore nazionale non ha optato per un diverso trattamento contabile, come sarebbe stato possibile implementando le pertinenti disposizioni della direttiva 2013/34/UE, per le azioni proprie acquisite o mantenute a fini durevoli o *“temporanei”*.

In coerenza con tali finalità di investimento, le azioni proprie acquisite dall’impresa, a differenza di quanto avveniva in precedenza, non subiscono oscillazioni di valore nel periodo temporale che intercorre dalla loro prima iscrizione in contabilità al momento in cui le stesse sono oggetto di dismissione. Non si applicano, quindi, le previsioni in materia di perdita durevole di valore, non essendo tali poste iscritte nell’attivo patrimoniale.

Ne consegue che le azioni non devono essere svalutate, anche qualora siano ridotte di valore a causa, ad esempio, degli scarsi risultati della società medesima. A tale riguardo, si suggerisce agli amministratori che si trovano in tali circostanze - qualora siano soddisfatte le condizioni di *“rilevanza”* dell’informazione (art. 2423, comma 4, c.c.) - di indicare l’effettivo valore delle azioni proprie possedute nella relazione sulla gestione per le società in aggiunta all’indicazione del valore nominale delle stesse (art.2428, comma 3, numero 3).

Partendo, quindi, dall’esempio precedente, si assume che le azioni proprie abbiano ridotto nel corso dell’esercizio 2017 il proprio valore in modo significativo. In tal caso, la società, assunto che l’informazione sia ritenuta rilevante, potrebbe riportare, quanto segue:

Nel corso dell’esercizio 2015 la Società ha acquistato ... azioni proprie per un valore corrisposto pari a ... Nel 2017, a causa degli scarsi risultati economico-finanziari, il valore delle azioni è sceso approssimativamente del 50%. Tale perdita di valore non appare dal bilancio, poiché la contabilizzazione delle operazioni su azioni proprie rileva in bilancio solo in sede di acquisizione e vendita delle stesse, senza peraltro che gli effetti transitino per conto economico.

Le operazioni su azioni proprie (annullamento o dismissione) non generano componenti reddituali, bensì solo movimentazioni di natura patrimoniale.

Annullamento delle azioni proprie

L’annullamento delle azioni proprie comporta una riduzione del capitale sociale per il valore nominale delle azioni che sono oggetto di annullamento (OIC 28, par. 38).

Per questo, se annulliamo le azioni di cui al documento precedente e se queste sono rappresentative di capitale sociale per 8.000 (costo sostenuto superiore al valore nominale delle azioni), indipendentemente dal valore di mercato delle azioni medesime, avremo

Diversi	a	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		10.000
Capitale sociale			8.000	
Riserva straordinaria (o altra riserva disponibile)			2.000	

Dismissione delle azioni proprie

L'OIC 28 prevede che "[n]el caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"* e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto" (OIC 28, par. 39).

Sempre con riferimento ai dati dell'esempio, se la società nel corso dell'esercizio 2018 dismette le azioni a 5.000, avremo:

Banca	a	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		5.000
-------	---	--	--	-------

Riserva straordinaria (o altra riserva disponibile)	a	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		5.000
---	---	--	--	-------

Se, al contrario, la società nel corso dell'esercizio 2018 dismette le azioni a un valore superiore a quello di carico, per esempio a 15.000, avremo:

Banca	a	Diversi		15.000
		Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	10.000	
		Riserva straordinaria	5.000	

Si rileva, peraltro, che le scritture sopra riportate consentono una riconciliazione con la rappresentazione in bilancio richiesta dalle disposizioni civilistiche e dai Principi contabili dell'OIC. Tuttavia, la tenuta delle scritture contabili con modalità alternativa (es. movimentando, come in parte avveniva antecedentemente all'implementazione del D.Lgs. n. 139/2015, un conto *"Azioni proprie"*) può sempre essere effettuata, sempreché la rilevazione posta in essere sia in grado di portare a una corretta iscrizione dei valori in bilancio.

Con riferimento ai profili fiscali, qualora d'interesse, si evidenzia che l'applicazione del principio della derivazione rafforzata - con il quale sono riconosciuti anche ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili OIC, alla stregua di quanto avviene per i

soggetti che applicano gli IAS/IFRS - implica che le operazioni su azioni proprie non rilevano ai fini fiscali. Per le micro-imprese, tuttavia, non trova applicazione la derivazione rafforzata. Ne consegue che nonostante la vendita di azioni proprie impatti per le micro-imprese in bilancio solo a livello patrimoniale, la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in sede di vendita dovrebbe avere un rilievo tributario.

Ai fini ACE, il D.M. 3 agosto 2017, recante le nuove disposizioni di attuazione dell'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (ACE), ha previsto che fra gli elementi negativi della variazione del capitale proprio rileva la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis c.c. (riscatto o annullamento azioni). Pertanto, nella fattispecie la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie assume carattere di definitività, in quanto assimilabile ad una restituzione di patrimonio.

Qualora, invece, le azioni proprie siano acquistate per motivi diversi da quelli appena indicati, la visione giuridico-formale dei fatti aziendali che caratterizza le modalità di calcolo dell'agevolazione ACE, prescindendo dal trattamento contabile dell'operazione, comporta i seguenti effetti:

- a seguito dell'acquisto di azioni, si registra una riduzione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso, in precedenza, ad incrementare il capitale proprio;
- a seguito della rivendita delle predette azioni, si ripristina l'incremento di patrimonio legato agli utili precedentemente sterilizzati dalla base ACE; inoltre, se il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie è superiore al costo di acquisto, l'incremento di patrimonio netto registrato in bilancio è assimilato ad un conferimento in denaro rilevante ai fini dell'agevolazione. Qualora la cessione delle azioni avvenisse ad un valore inferiore a quello di acquisto, la riduzione di base ACE diverrebbe definitiva per un ammontare pari alla differenza tra i predetti valori, a prescindere dalla composizione originaria della base ACE.

Laddove sia stato effettuato un acquisto di azioni proprie inizialmente destinate alla rivendita e successivamente si decida di annullare le azioni acquistate, ciò determina, al momento dell'acquisto, una riduzione della base ACE pari agli utili accantonati a riserva che abbiano in precedenza concorso alla formazione della base stessa e, al momento dell'annullamento, la riduzione della base ACE, di natura permanente, per un importo pari alla differenza tra costo di acquisto delle azioni proprie e ammontare della riduzione della base ACE già eventualmente sterilizzata al momento dell'acquisto.

Occorre, in ultimo, evidenziare che le nuove disposizioni contabili inerenti le azioni proprie non interessano le operazioni di acquisizioni di azioni o quote della controllante. Tali operazioni sono contabilizzate come previsto antecedentemente alla riforma del D.Lgs. n. 139/2015, ossia iscrivendo in base alla destinazione le azioni nell'attivo patrimoniale e rilevando, in sede di iscrizione iniziale, una riserva di pari importo nella sottoclasse AVI "Altre riserve".

Nota integrativa

L'OIC 28 riporta le informazioni discorsive che le società sono tenute a riportare nella nota integrativa con riferimento alle poste del patrimonio netto.

Per quanto concerne le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, si prevede l'obbligo di indicare le seguenti informazioni:

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci di patrimonio netto, con particolare riferimento alla loro formazione e utilizzo (art. 2427, comma 1, n.4, c.c.);

- prospetto analitico delle voci di patrimonio netto relative alla loro origine, alla possibilità di utilizzo e distribuibilità, nonché le variazioni intervenute nei precedenti esercizi (art. 2427, comma 1, n.7-*bis*, c.c.). In merito, l'OIC ritiene che in linea generale sia sufficiente prendere quale arco temporale di riferimento per tali dati gli ultimi tre esercizi. In particolari situazioni (si pensi a operazioni straordinarie, emissione di prestiti obbligazionari, riduzione di capitale ex artt. 2446 e 2447, c.c.), si segnala l'opportunità di includere le informazioni relative a un numero di esercizi superiori ai tre indicati.

Gli Allegati 2 e 3 dell'OIC 28 contengono gli schemi tabellari predisposti da OIC. Peraltro, tali prospetti sono contenuti negli Esempi che, in quanto tali, non costituiscono parte integrante e, quindi, cogente del Principio contabile.

Tuttavia, la particolare valenza attribuita a livello normativo ai principi contabili OIC - prima con il riconoscimento di OIC stesso come standard setter nazionale da parte della legge n. 116/2014 e, quindi, con l'assegnazione del ruolo di "interprete" ufficiale delle norme del codice civile (D.Lgs. n. 139/2015, art. 12) - hanno contribuito ad una ampia diffusione dei citati prospetti. Si deve ancora rilevare che lo schema tabellare è, peraltro, riportato in automatico nella formazione del bilancio ai fini di deposito con la modalità XBRL. Peraltro, il prospetto, noto a livello internazionale come "prospetto delle movimentazioni di patrimonio netto", è spesso riconosciuto come un documento autonomo obbligatorio del bilancio. In sintesi, per quanto sopra riportato, si suggerisce di non adottare prospetti tabellari alternativi o altre modalità informative, nonostante questi possano non essere contrari alla legge e non incidano sulla dichiarazione di conformità ai principi contabili nazionali OIC.

Ancora, è opportuno considerare quanto adesso previsto dall'art. 2427-*bis*, comma 1, n. 1, lett. b-ter), c.c. il quale richiede di fornire un'informativa sulle variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati transitate per conto economico nonché sulle variazioni della "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*" (si veda Allegato 4).

Le disposizioni per le società di piccole dimensioni e micro-imprese

Le semplificazioni per l'esposizione delle poste di patrimonio netto sono piuttosto limitate.

Per quanto concerne gli elementi espositivi, si deve ricordare che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-*bis* c.c. non indicano le "altre riserve" in forma distinta (OIC 28, par. 19), poiché anche la nota integrativa non richiede l'indicazione della composizione delle sotto-classi (art. 2427, comma 1, n. 7, c.c.).

Le micro-imprese non possono movimentare la "riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari", considerato che le società che redigono il bilancio in conformità con le semplificazioni di cui all'art. 2435-*ter*, c.c. non devono applicare le previsioni di cui all'art. 2426, comma 1, n. 11-*bis*, c.c..

Con specifico riferimento alla nota integrativa, al contrario, le semplificazioni appaiono significative, forse eccessive.

Premesso che la nota integrativa "abbreviata" è predisposta adesso in forma positiva ("[...] la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal [...]"), art. 2435-*bis*, comma 5, c.c.) e non più negativa ("[n]ella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal [...]"), le piccole società devono riportare nella nota integrativa la sola informazione di cui all'art. 2427-*bis*, comma 1, n. 1, c.c..

Le micro-imprese non predispongono la nota integrativa, qualora forniscano in calce al bilancio le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1, nn. 9 e 16, c.c..

L'Allegato 5 riporta in forma sinottica le richieste di esposizione della classe A della Sezione del Passivo e di nota integrativa per le società non piccole, piccole e micro.

Allegato 1 – Schema sinottico di origine, utilizzo e problematiche contabili delle componenti di patrimonio netto

	Origine e contenuto	Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale)	Riserve distribuibili	Disciplina contabile
AI "Riserva da soprapprezzo delle azioni"	L'art. 2431, c.c. dispone che sia accantonato nella riserva un importo pari all'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni (o delle quote) rispetto al loro valore nominale, nonché le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni È una riserva di capitale	Si Per copertura perdite e per aumento di capitale. È, tuttavia, dibattuto (posizione minoritaria) se sia disponibile per l'aumento di capitale nel caso in cui la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale	No, fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale	
AII "Riserva di rivalutazione"	Accoglie le rivalutazioni monetarie di attività previste dalle leggi speciali in materia. È una riserva di utili	Si Per copertura perdite e per aumento di capitale occorre far riferimento a quanto previsto dal disposto legislativo di riferimento	Si, secondo le previsioni dell'art. 2445, c.c. Il trattamento fiscale è solitamente disciplinato dalle leggi speciali di riferimento	È iscritta al netto dell'eventuale accantonamento a fondo imposte differite (OIC 16, par.78; OIC 24, par. 83; OIC 25, par.55 e ss.) L'ammortamento così come l'eventuale svalutazione di cespiti rivalutati ai sensi di leggi speciali transitano per conto economico
AIV "Riserva legale"	L'articolo 2430 del codice civile prevede che sia accantonato almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale È una riserva di utili	Si Per copertura perdite	No, entro il limite del quinto del capitale sociale	Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti
AIV "Riserva legale" delle Società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a 10.000 euro ex art. 2463, c.c.	L'art. 2463, comma 5 dispone che le Srls devono accantonare a riserva legale in sede di approvazione del bilancio un importo pari ad almeno 1/5 degli utili realizzati, sino a che la riserva, insieme al capitale, non abbia raggiunto un ammontare pari a 10.000 È una riserva di utili	Si Per copertura perdite e per aumento di capitale	No	

AV "Riserve statutarie"	Sono incluse le riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto Sono riserve di utili	Si In base alle indicazioni statutarie*	In base alle indicazioni statutarie	
AVI "Altre riserve, distintamente"	si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto			
Riserva azioni (quote) della società controllante	L'art. 2359-bis, comma 4, c.c. prevede che la controllata che acquista azioni o quote della controllante costituisca una riserva di importo pari a quello delle azioni o delle quote possedute fino al momento in cui queste sono trasferite È una riserva di utili/capitale	No	No	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 c.c.	L'art. 2423, comma 4, c.c. richiede che la riserva si costituisca nei casi eccezionali in cui la società adotti, ai fini del raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta dell'operazione, un trattamento contabile alternativo a quanto specificamente previsto dal codice in materia e il trattamento prescelto generi utili altrimenti non contabilizzati È una riserva di utili	Si Per copertura perdite e per aumento di capitale	No (se non in misura del valore recuperato, ai sensi dell'art. 2423, comma 5)	La riserva si libera nel momento in cui il valore è recuperato. Nel caso, per esempio, di rivalutazioni economiche, la riserva si libera contestualmente all'ammortamento dell'elemento di riferimento o alla sua dismissione
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	L'art. 2426, comma 1, n.4, c.c., dispone che sia creata una riserva non distribuibile per accogliere le plusvalenze originate dall'applicazione del metodo del patrimonio netto È una riserva di utili	Si Per copertura perdite e per aumento di capitale	No	Le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto negli esercizi successivi sono iscritte in una riserva non distribuibile (art. 2426, comma 1, numero 4).
Riserva per utili su cambi non realizzati	L'art. 2426, comma 1, n.8-bis richiede che l'utile netto derivante dall'iscrizione al cambio a pronti alla fine dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera sia iscritto in una riserva non distribuibile È una riserva di utili	Si Per copertura perdite e per aumento di capitale	No, fintanto che l'utile netto non è realizzato	Operazioni e partite in valuta estera, indica che la riserva sia costituita in sede di destinazione dell'eventuale utile (OIC 26, par.17 e 46)
Riserve per versamenti effettuati dai soci	Le riserve sono create sulla base di apposite deliberazioni assembleari che evidenziano la volontà dei soci di destinare risorse, spesso in ragione di futuri aumenti di	Si. In ragione delle destinazioni specifiche (es. versamenti in conto aumento di capitale, in	Si, in ragione delle destinazioni specifiche. La riserva per	

	capitale o di copertura di perdite È una riserva di capitale	conto futuro aumento di capitale, in conto capitale o a copertura perdite)	versamenti in conto futuro aumento del capitale o aumento di capitale sono da ritenersi assoggettate ad uno specifico vincolo di destinazione, e secondo alcuni, anche nel caso di eventuale possibilità di restituzione ai soci sottoscrittori qualora non si perfezioni l'aumento di capitale. Diversamente per la riserva che accoglie i versamenti in conto capitale effettuati in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale, la tesi prevalente è che le stesse siano equiparate alla riserva da sovrapprezzo delle azioni	
Riserva da conguaglio utili in corso	Accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d'anno			
Riserve straordinarie	Sono riserve costituite volontariamente dai soci Sono riserve di utili	Si In ragione degli eventuali vincoli previsti	In ragione degli eventuali vincoli previsti	
Riserva per obbligazioni convertibili	Include la parte rappresentativa dell'opzione di conversione delle obbligazioni in azioni	È dibattuto se la riserva sia debba essere ritenuta indisponibile (sino al momento in cui la conversione è		

		esercitata) oppure se la stessa possa essere disponibile per l'aumento di capitale o per la copertura perdite al momento della generazione della stessa		
AVII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	La riserva è movimentata, come disposto dall'art. 2426, comma 1, n.11- <i>bis</i> , c.c., in seguito ad operazioni di copertura gestiti per mezzo di strumenti finanziari derivati. Essa accoglie le variazioni di <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti È una riserva di utili	No In aggiunta, la riserva non è considerata per: - calcolo dell'emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2412, c.c.) - coperture perdite che eccedono il terzo (artt. 2446 e 2482- <i>bis</i> , c.c.) - ricostituzione del capitale sociale al disotto del limite legale (artt. 2447 e 2482- <i>ter</i> , c.c.)	No, neanche per distribuzioni in forma di acconti	L'OIC 32 (par. 83-92) è specificamente dedicato alla contabilizzazione delle pertinenti operazioni Si evidenzia che la riserva è iscritta al netto della fiscalità differita
AX - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	La riserva è generata a rettifica del patrimonio netto sulla base del costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'articolo 2357- <i>ter</i> , c.c. È una riserva di utili/capitale			

Allegato 2 - Prospetto di movimentazione delle poste di patrimonio netto (OIC 28, Esempi di informativa relativa al patrimonio netto)

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve ^{\$\$\$}	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

^{\$\$\$} Indicare in colonne distinte le diverse riserve.

Allegato 3 – Prospetto delle voci di patrimonio netto con particolare riferimento alla formazione, alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità (OIC 28, Esempi di informativa relativa al patrimonio netto)

Descrizione	Importo	Origine/natura (eg riserva di capitale o di utili)	Possibilità di utilizzazione (eg A,B,C,D)	Quota disponibile*	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da sovrapprezzo delle azioni						
Riserva di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Altre riserve						
Riserva per azioni o quote di società controllante						
Riserva da utili netti su cambi						
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto						
Riserva da deroghe ex articolo 2423						
(...)						
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						
Utili (perdite) portati a nuovo						
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio						
Totale						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

D: per altri vincoli statutari

E: altre

*Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Allegato 4 – Tabella delle movimentazioni delle riserve di *fair value* avvenute nell'esercizio

All'inizio dell'esercizio precedente	Incremento per variazione di fair value	Decremento per variazione di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio precedente
All'inizio dell'esercizio corrente	Incremento per variazione di fair value	Decremento per variazione di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio corrente

Allegato 5 – Schema comparativo obblighi espositivi ed informativi inerenti il patrimonio netto

	Società che redigono il bilancio ex art. 2423 e ss	Società che redigono il bilancio ex art. 2435-bis	Società che redigono il bilancio ex art. 2435-ter
Obblighi espositivi (art. 2424, c.c.)	A) Patrimonio netto: I - - Capitale. II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV- Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Altre riserve, distintamente indicate. Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva da deroghe ex articolo 2423 c.c. Riserva da rivalutazione delle partecipazioni Riserva per utili su cambi non realizzati Riserve per versamenti effettuati dai soci Riserve straordinarie VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.	A) Patrimonio netto: I - - Capitale. II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV- Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Altre riserve VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.	A) Patrimonio netto: I - - Capitale. II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV- Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
Obblighi informativi (art. 2427 e 2427-bis, c.c.)	- “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni” (art. 2427, comma 1, n.4) - “(...) la composizione della voce «altre riserve»” (art. 2427, comma 1, n.7)	“una tabella che indichi i movimenti delle riserve di <i>fair value</i> avvenuti nell'esercizio” (art. 2427-bis, comma 1, n.1, lett. <i>b-quater</i>)	

	- “l’indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi” (art. 2427, comma 1, n.7-<i>bis</i>) - “il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio” (art. 2427, comma 1, n.17) - “le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono” (art. 2427, comma 1, n.18) - “il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative” (art. 2427, comma 1, n.19) - “la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite” (art. 2427, comma 1, n.22-<i>septies</i>) - “una tabella che indichi i movimenti delle riserve di <i>fair value</i> avvenuti nell’esercizio” (art. 2427-<i>bis</i>, comma 1, n. 1, lett. b-<i>quater</i>), c.c.)		
--	--	--	--

